

IN EVIDENZA

NOVITÀ FISCALI DEL COSIDDETTO
"DECRETO DIGNITÀ"

DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE,
COME CAMBIA IL CONTRATTO A TERMINE

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE, ACCORDO PER LE ASSUNZIONI
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



Licenze

- **Vendo** "licenza" autotrasporto merci c/terzi illimitata ed Autotreno SCANIA - 4 assi (immatricolato 2003) con rimorchio (imm. 2005). Allestimenti Gru Fassi 455 (7 + 4 Sfilati idraulici con JIB) installata 2014. Per info 339 1787830.
- **Cedo o affitto** per raggiunti limiti di età avviata attività di estetica e centro abbronzatura in importante centro della Bassa Friulana. Contattare solo se realmente interessati, a ore serali. Tel. 370 3011994.
- **Cedo** negozio di parrucchiere misto in ottime condizioni con arredamento semi nuovo sito nel comune di Fagagna. Telefonare al numero 0432 810116 ore ufficio.
- **Cedesi** attività ben avviata di commercio al dettaglio di generi alimentari vari in particolare affettati, prodotti confezionati pronti e lattiero-caseari nei pressi di piazzale Oberdan a Udine. Tel. 347 2536833
- **Vendo**, per pensionamento, attività avviata di parrucchiere, completa di arredamento con 8 postazioni da lavoro. L'attività si trova a Osoppo (UD) in via Fabbris 36. Per informazioni contattare 349 8697446.
- **Vendo/affitto** attività di lavasecco avviata a Mariano del Friuli in posizione ottima e di passaggio. Possibilità anche di vendita dell'immobile. Per informazioni rivolgersi al 347 6627073 o 0481 69383.

Immobili / Proprietà

- **Vendo** causa cessata attività, capannone industriale mq 1000 con uffici e abitazione mq 300 ed esterno mq 10.000. Vendo anche macchine utensili complete, prezzo interessante. Tel. 0481 411151.
- Trieste - zona industriale - **affittasi** locale 150 mq circa, uso officina, magazzino, posteggio, riscaldamento autonomo, classe energetica D. Per informazioni telefonare allo 040 383838 orario ufficio.
- In zona Remanzacco, su via di scorrimento, **vendo** immobile composto da due corpi di fabbrica distinti, il primo da mq. 225 con servizi, impianti e allarme. Il secondo da mq. 615 con servizi, impianti, uffici e sopplaco con uffici. Area scoperta da mq. 900, il tutto recintato con tre portoni di accesso elettrici. Area indipendente dedicata a parcheggio chiusa con sbarra. Tutto in ottimo stato. Ottima opportunità, vendibile anche frazionato. Per contatti cell. 335 6024674.

Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.

- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.
- **Vendo** trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 339 4592565.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormons con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 339 3281041.
- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432.775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339.4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Juroop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434.81626.

Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973.

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVIII - N. 8 - 2018

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Flavio Cumer, Ketty Downey, Severina Pertoldi, Oliviero Pevero, Isabella Plazzotta, Raffaella Pompei, Alberto Rossit, Paolo Soloperto

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Scadenze di ottobre 2018 pag. 4

Novità fiscali del cosiddetto "Decreto Dignità" pag. 5

"Redditometro" in soffitta con il "Decreto Dignità" pag. 5

Sospensione dei modelli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di ottobre 2018 pag. 7

Contratti

CCRL settore Alimentare e della Panificazione, versamento della quota adesione contrattuale pag. 8

Fondo di categoria Alimentare-Panificazione pag. 9

Contratto Regionale settore Alimentare-Panificazione, istituita la Commissione Paritetica Regionale pag. 10

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, accordo per le assunzioni nella regione Friuli Venezia Giulia pag. 11

Normativa del lavoro

Decreto Dignità convertito in Legge, le novità in materia di lavoro pag. 13

Fondo di categoria metalmeccanico, confermati per il 2018 i contributi per la formazione del personale pag. 17

Dalle province

pag. 14



Scadenze di ottobre 2018

SCADENZA DI DOMENICA 30 SETTEMBRE PROROGATA A LUNEDÌ 1° OTTOBRE

Spesometro 2018: invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/riscepite relative a:

- secondo trimestre 2018,
- primo semestre 2018 per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.

Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2017 in altri Stati membri UE.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di agosto relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps.

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/09/2018 senza opzione per la cedolare secca.

Mod. 730/2018 Comunicazione minor acconto: richiesta al sostituto d'imposta di non versare/versare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2018 la seconda o unica rata dell'acconto 2018.

DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuenti **non titolari di partita Iva** che hanno scelto il pagamento rateale.

Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare un'imposta annuale superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali.

Definizione agevolata ruoli 2000 – 2016: versamento, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 della quinta rata da parte di coloro che hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Definizione agevolata ruoli 2017: versamento seconda rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017.

MARTEDÌ 16 OTTOBRE

- dell'**iva** relativa al mese di settembre
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di settembre
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di settembre
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000,00.

DICHIARAZIONI 2018:

- per i contribuenti **titolari di partita Iva** che hanno scelto il pagamento rateale versamento della quinta rata con quantificazione degli interessi di rateazione;

- per i contribuenti **titolari di partita Iva** che hanno scelto sia il versamento **con la maggiorazione dello 0,40% che il pagamento rateale** versamento della quarta rata con quantificazione degli interessi di rateazione.

Il D.P.C.M. del 10/8/18 ha riscritto il calendario delle scadenze offrendo ai **soggetti titolari di partita Iva** che avevano scelto di versare quanto dovuto in 5 rate mensili con la maggiorazione dello 0,40 per cento la possibilità di rimodulare il piano di rateazione da 5 a 4 rate con le seguenti scadenze:- prima rata 20/8/18 (in luogo delle prime due rate) – seconda rata 17/9/18 (in luogo della terza) – terza rata 16/10/18 (in luogo della quarta) – quarta rata 16/11/18 (in luogo della quinta).

SCADENZA DI SABATO 20 OTTOBRE

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell'apposita dichiarazione relativa al mese di settembre e presentazione dell'apposita dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018.

SCADENZA DI SABATO 20 OTTOBRE PROROGATA A LUNEDÌ 22 OTTOBRE

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel trimestre precedente.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Mod.730/2018 integrativo: termine ultimo per inviare telematicamente nuovo mod. 730 integrativo da cui risulti un maggior credito, minor debito o un'imposta invariata e/o una integrazione in relazione ai dati del sostituto d'imposta.

Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre o per il terzo trimestre 2018.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/10/2018 per chi non ha optato per la cedolare secca.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

DICHIARAZIONI 2018: versamento rata per i contribuenti **non titolari di partita Iva** che hanno scelto il pagamento rateale.

Parametri: versamento dell'IVA dovuta sull'adeguamento ai parametri anno 2017.

Dichiarazioni fiscali relative al 2017: presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Irap e del modello 770/2018.

Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote Irap ridotte.

Certificazione Unica 2018: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l'applicazione di sanzioni, purchè entro il termine dei quadri riepilogativi ST,SV,SX, SY del modello 770.

Iva-rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o la compensazione del credito iva maturato nel III trimestre 2018, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art.38 bis comma 2 del DPR 633/72.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del terzo trimestre 2018.

Tosap: versamento rata da parte di chi occupa spazi pubblici e ha scelto il pagamento rateale.

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del terzo trimestre.

Rottamazione bis: per i carichi affidati all'Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio al 30/09/2017 versamento della III rata.

Novità fiscali del cosiddetto "Decreto Dignità"

La legge 96 del 09/08/2018 ha convertito il decreto legge 87 del 12/07/2018, (cosiddetto "Decreto Dignità"). Di seguito si espongono le principali novità fiscali.

Recupero iper-ammortamento: l'iper-ammortamento, come noto, consiste nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto di determinati beni con la conseguenza di poter effettuare gli ammortamenti su un importo più elevato. A decorrere dagli investimenti **effettuati dal 15/07/2018** tale agevolazione è subordinata al fatto che i beni agevolabili siano destinati ad una struttura produttiva situata in Italia. Inoltre in caso di cessione di detti beni agevolati, ovvero di loro collocazione in una struttura produttiva situata fuori dall'Italia (anche se appartenente alla stessa impresa) si determinerà il disconoscimento dell'agevolazione con la conseguenza di dover assoggettare a tassazione, nell'anno di delocalizzazione/vendita senza sanzioni ed interessi, le quote di iper-ammortamento precedentemente dedotte. Tale variazione non sarà necessaria nel caso di beni agevolabili che per loro natura siano destinati ad essere utilizzati in più sedi e che quindi possano essere temporaneamente utilizzati anche fuori dal territorio dello Stato.

Invio dati spesometro: è confermato al 28/02/2019 (an-

ziché al 30/11/2018) il termine per l'invio relativo al terzo trimestre 2018.

Fattura elettronica distributori stradali carburante: viene differito all'1/1/2019 l'obbligo della fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuata da impianti stradali di distribuzione.

Split payment professionisti: per le fatture emesse dal 15/07/2018 per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta alla fonte (a titolo di acconto o di imposta) non trova applicazione lo split payment.

Redditometro: vedi articolo che segue.



"Redditometro" in soffitta con il "Decreto Dignità"

Tra le novità contenute nel decreto legge 12/7/18 n. 87, convertito in Legge 96 del 09/08/2018, il cosiddetto "Decreto Dignità" ce n'è una particolarmente interessante. Riguarda la facoltà da parte dell'Agenzia delle Entrate di determinare in maniera sintetica il reddito complessivo utilizzando appositi indicatori, disposizione meglio nota con il nome di "redditometro".

Il "redditometro" è un tipo di accertamento presuntivo relativo alle persone fisiche che viene da lontano.

La sua prima versione deriva da un decreto del 1992 con il quale il ministero delle finanze aveva predisposto degli appositi indici attraverso i quali determinare il reddito imponibile di un contribuente. I metri quadri dell'abitazione e i cavalli fiscali della vettura erano gli indicatori più usati, con risultati a volte davvero perversi. Così un'abitazione di 100 metri quadri in una frazione qualsiasi del nostro Friuli davano la stessa presunzione di reddito di un attico di 100 metri quadri in centro a Milano. Poi sull'abitazione venivano anche conteggiate le rate di un eventuale mutuo per la presunzione, in vero bizzarra, che più hai debiti e più sei ricco. Anche l'utilizzo dei cavalli fiscali delle autovetture, ossia di un indicatore che deriva solo dalla cilindrata del veicolo considerato, si prestava a sviste clamorose per le quali una Ferrari di 4.000 cc era equivalente a qualsiasi altro veicolo di pari cilindrata. A questi due indici poi si sommarono stime per il possesso di eventuali natanti, motocicli, investimenti e poco altro.

La norma chiedeva uno scostamento per almeno il 25% per due anni, di fila secondo l'interpretazione del ministero.

In sede di accertamento si sono avute varie "ondate" di redditometro dalle quali ben poco era possibile fare per salvarsi perché le presunzioni operate, anche se non assolute, venivano generalmente confermate dalle commissioni tributarie.

Questa prima versione è stata poi sostituita da un decreto del dicembre 2012 che ha modificato radicalmente le cose. Sono sparite le presunzioni su metri quadri e cavalli fiscali per fare posto a spese certe, ossia spese effettivamente sostenute dal contribuente, una quota presuntiva (modesta) per abbigliamento e consumi alimentari e una presunzione di risparmio per gli investimenti. La differenza si è vista subito. Quelli che con il vecchio sistema erano "ricchi", magari solo perché abitavano in una casa vecchia ma di grande superficie, sono tornati ad essere "normali", come è giusto che sia.

Ora anche questa seconda versione se ne andrà via. L'articolo 10 del citato DL 87/2018, al comma 2 prevede infatti che i controlli effettuati o da effettuare per l'anno d'imposta 2016 e successivi non potranno più essere effettuati secondo i metodi e le tabelle fissate nel 2012. Per gli anni dal 2016 in avanti nuovi indici potranno essere elaborati solo dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative.

Sospensione dei modelli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio

Con provvedimento 28 agosto 2018 che entrerà **in vigore dal 29 ottobre 2018** l'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità con cui potrà sospendere l'esecuzione delle deleghe di pagamento (Mod. F24) contenenti compensazioni ritenute a rischio.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI F24 DA SOSPENDERE

Il Provvedimento prevede che la sospensione del modello F24 può essere disposta dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compensati, alla coerenza dei dati indicati nel modello F24, a dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza o al pagamento di debiti iscritti a ruolo. Si segnala che nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2018 a titolo esemplificativo sono state ritenute con profili di rischio anche le compensazioni da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso e l'utilizzo di crediti riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Se l'Agenzia delle entrate individua profili di rischio nel modello F24 presentato sospende l'esecuzione di tutte le operazioni contenute nel modello stesso comunicandolo, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24, indicando anche la data finale del periodo di sospensione, che non può superare i 30 giorni dalla data di invio del modello F24.

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto corrente indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto dal contribuente l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Al termine delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, se rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica tramite apposita ricevuta lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico e



tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti, ferma restando la possibilità di procedere al ravvedimento operoso per sanare l'omesso versamento.

Se invece il credito risulta correttamente utilizzato (o comunque in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione) la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e l'Agenzia delle entrate:

- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- in caso di modello F24 con saldo positivo, invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

COMPENSAZIONI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

Lo stesso provvedimento prevede che dal 29 ottobre 2018 i modelli F24 contenenti la compensazione di crediti erariali con debiti erariali iscritti a ruolo di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

CONSIDERAZIONI

L'adozione del provvedimento in oggetto, non definisce in modo preciso le casistiche che possono far scattare la sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'esecuzione dei pagamenti con utilizzo di crediti in compensazione. Tenendo conto che lo scarto della delega F24 nel periodo di sospensione produce l'effetto dell'omesso versamento per tutte le disposizioni di pagamento contenute nella delega, si ritiene che sia aumentata la convenienza a chiudere le dichiarazioni fiscali o le istanze relative ai crediti iva trimestrali con richiesta di rimborso anziché con richiesta di utilizzo in compensazione.





Scadenze del mese di ottobre 2018

SCADENZE NORMATIVE

10 ottobre	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad luglio, agosto e settembre 2018 (Fonti: circolare INPS n. 15/2018)
31 ottobre	Modello 770/2018: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2018 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2017 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
31 ottobre	Invio telematico CU/2018: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770 (Fonti: circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 07.04.2017 quesito 21.4)

SCADENZE CONTRATTUALI

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI

CCNL 03.12.2017

Secondo aumento retributivo

Livello	Incremento	
Quadri	32,01	Personale non viaggiante
1°	30,11	Personale non viaggiante
2°	27,65	Personale non viaggiante
3° Super	25,00	Personale non viaggiante
C3	25,09	Personale viaggiante (ex 3°S)
B3	25,00	Personale viaggiante (ex 3°S)
A3	24,91	Personale viaggiante (ex 3°S)
3°	24,24	Personale non viaggiante
F2	24,34	Personale viaggiante (ex 3°)
E2	24,25	Personale viaggiante (ex 3°)
D2	24,15	Personale viaggiante (ex 3°)
4°	23,11	Personale non viaggiante
4° Junior	23,40	Personale non viaggiante
H1	23,31	Personale viaggiante (ex 4°)
G1	22,54	Personale viaggiante (ex 4°)
5°	21,97	Personale non viaggiante
6°	20,64	Personale non viaggiante
6° Junior	18,94	Personale non viaggiante

AREA TESSILE-MODA E AREA CHIMICA-CERAMICA

Accordo di rinnovo 14.12.2017

Primo aumento retributivo

Settori: Tessile-Moda e Chimica-Ceramica

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO (Tab. B)		SETTORE TESSILE CALZATURIERO (Tab. A)	
Livello	Incremento	Livello	Incremento
6S	19,78	6S	19,78
6	18,55	6	18,55
5	17,05	5	17,05
4	15,69	4	15,69
3	15,00	3	15,00
2	14,46	2	14,46
1	13,64	1	13,64

SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA (Tab. C)		SETTORE PULITINTOLAVANDERIE	
Livello	Incremento	Livello	Incremento
6S	19,78	6S	19,78
6	18,55	6	18,69
5	17,05	5	17,05
4	15,69	4	15,69
3	15,00	3	15,00
2	14,46	2	14,46
1	13,64	1	13,64



SETTORE CHIMICA, GOMMA PLASTICA, VETRO	
Livello	Incremento
7	19,95
6	18,61
5 S	17,54
5	16,73
4	15,93
3	15,00
2	14,33
1	13,39

SETTORE OCCHIALERIA	
Livello	Incremento
6	18,89
5	17,08
4	15,97
3	15,00
2	14,44
1	13,89

SETTORE CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE	
Livello	Incremento
A	18,67
B	17,04
C	16,08
D	15,54
E	15,00
F	14,45
G	13,63

AREA MECCANICA

Accordo di rinnovo 24.04.2018

Seconda tranche una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2015-30/04/2018 ai soli lavoratori in forza alla data del 24 aprile 2018 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposta la seconda tranche di una tantum pari a € 149,00 con la retribuzione di **ottobre 2018** (la prima tranche è stata erogata con la retribuzione del mese di giugno 2018). Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra. L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.



CCRL settore Alimentare e della Panificazione, versamento della quota adesione contrattuale

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane **dei settori Alimentare e della Panificazione** del FVG del 1° gennaio 2018, all'articolo 24 "Quota adesione contrattuale" ha previsto che a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente CCRL verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale **pari a 10,00 €** da trattenere sulle competenze del mese di **luglio 2018**.

Si comunica che le aziende provvederanno all'effettuazione del versamento sul conto corrente bancario:

Le coordinate per effettuare il versamento sono le seguenti:

CREDEM sede di UDINE – Filiale 00613

IBAN IT 23 U 03032 12301 010000102622

intestato a "EBIART – CIR SETTORE ALIMENTARE".

Causale: Quota adesione contrattuale CCRL Alimentari-Panificatori

(Fonti: art. 24 CCRL FVG per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del 1/1/2018)



Fondo di categoria Alimentare-Panificazione

Stipulato l'accordo per l'avvio delle prestazioni

Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l'accordo sindacale per l'attivazione delle prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria previsto dal recente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia, firmato il 1° gennaio 2018.

PRESTAZIONI DEL CCRL

L'accordo ha regolamentato le seguenti prestazioni:

- 1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER IL 3° GIORNO
- 2) SOSTEGNO ECONOMICA ALLA GENITORIALITÀ – PERMESSI AI PADRI

I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizione che:

- sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti,
- l'azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l'azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione (vedi CCRL 1° gennaio 2018).

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

(articoli 4 lettera a) e art. 13 del CCRL)

Dal 1° gennaio 2019 le aziende che applicano il CCRL del settore Alimentazione-Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 1° gennaio 2018, in caso di malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni, **per il 3° giorno di malattia (se lavorativo)**, dovranno corrispondere a favore del lavoratore un **trattamento economico giornaliero pari al 50% della retribuzione** normale di cui all'art. 46 del vigente CCNL. Al lavoratore assente per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa. Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto per un massimo di **3 eventi annui** per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).

Il trattamento economico per il giorno di carenza malattia verrà anticipato dall'azienda al lavoratore, la quale ne chiederà successivamente il rimborso al Fondo stesso tramite l'Ebiart, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente la data di inizio malattia.

Il rimborso previsto per l'impresa è pari al 50% dell'imponibile lordo del 3° giorno (retribuzione da prendere in consi-

derazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 173).

L'azienda presenterà domanda di rimborso:

- compilando in tutte le sue parti il modello "MAL./Alimentazione" - scaricabile dal sito www.ebiart.it (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione)
 - inviando la domanda via PEC all'indirizzo: fondoalimentarifvg@pec.ebiart.it entro 60 giorni dal periodo di paga in cui ha avuto termine l'evento morboso
 - allegando copia del certificato medico e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore riferito al mese di malattia, evidenziata come "CARENZA EBIART".
- Il Fondo rimborserà l'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

2) SOSTEGNO ECONOMICO ALLA GENITORIALITÀ PERMESSI AI PADRI

(articolo 4 lettera h e art. 15 CCRL)

Il Fondo finanzia un **ulteriore giorno di permesso retribuito**, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, **in occasione della nascita/affidamento/adozione di un figlio**.

L'articolo 15 del CCRL prevede che la fruizione del permesso deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita/ingresso in famiglia, pena la decadenza dello stesso.

Al lavoratore assente non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.

In caso di parto gemellare il giorno di permesso retribuito a carico del Fondo rimane uno.

L'azienda presenterà richiesta della prestazione al Fondo:

- compilando in tutte le sue parti il modello "PAT./Alimentazione" - scaricabile dal sito www.ebiart.it (Fondo I.A. Alimentare-Panificazione)
- inviando la domanda via PEC all'indirizzo: fondoalimentarifvg@pec.ebiart.it entro il giorno 25 del mese successivo alla fruizione del giorno di permesso
- allegando copia del certificato di nascita o del documento che certifica l'adozione/affidamento e la copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore ha fruito del permesso.

Il Fondo rimborserà l'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

MODULISTICA

La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito dell'Ebiart.

(Fonti: Accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria dal CCRL del settore Alimentare e della Panificazione del FVG 01.01.2018)



Contratto Regionale settore Alimentare-Panificazione, istituita la Commissione Paritetica Regionale

Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l'accordo sindacale di **istituzione della Commissione Paritetica Regionale di categoria** e il relativo Regolamento come previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia, firmato il 1° gennaio 2018, che dovrà essere informata dalle imprese per la fruizione di alcune specifiche disposizioni previste dal contratto, di seguito indicate:

1) DURATA MEDIA SETTIMANALE – ESTENSIONE DI ULTERIORI 6 MESI

(articolo 5 del CCRL)

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda che intende estendere oltre i 6 mesi, fino ad un massimo 12 mesi, il periodo di durata media settimanale della prestazione lavorativa comprese le ore di straordinario.

Il suddetto periodo può essere esteso a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro che comportino un'intensificazione del lavoro, nelle ipotesi previste dal CCRL, da indicare nella comunicazione.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo **"Allegato 2 - Informativa per estensione periodo di calcolo della durata media settimanale"**.

2) ADOZIONE DI DIVERSO REGIME DI FLESSIBILITÀ

(articolo 5 del CCRL)

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda del regime di flessibilità adottato, se diverso da quello previsto nel CCNL, nel rispet-



to del limite massimo di 112 ore annue. Dovrà anche essere indicato il periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, non oltre il termine di 6 mesi dall'accumulo, come previsto dal CCRL.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo **"Allegato 3 - Informativa per adozione di diverso regime di flessibilità"**.

3) ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA ORE COLLETTIVA

(articolo 5 del CCRL)

La Commissione Paritetica Regionale deve ratificare gli accordi di "banca ore collettiva" stipulati in caso di congiuntura negativa tra aziende e lavoratori, composta da una parte delle ore di permesso retribuito relativa alle festività soppresse; una parte delle ore di permesso retribuito dell'anno previste dal CCNL; le ore di straordinario effettuate, comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costituito nel corso dell'anno potrà essere utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata alla ratifica dell'accordo collettivo da parte della Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo **"Allegato 4 - Accordo con i dipendenti per la costituzione di una banca ore collettiva"**.

4) CONTRATTO A TERMINE AGGIUNTIVO

(articolo 6, comma 7 del CCRL)

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che intende stipulare un ulteriore contratto a termine aggiuntivo rispetto ai limiti previsti dal CCNL.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo **"Allegato 5 - Stipula contratto a termine aggiuntivo"**.

5) RICHIESTA DI PARERE PER STIPULA DI ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE

(articolo 6, comma 8 del CCRL)

La Commissione Paritetica Regionale deve valutare la richiesta, debitamente motivata, dell'azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che in-



tende incrementare ulteriormente i contratti a termine rispetto ai limiti previsti dal CCRL.

La possibilità per l'impresa di avvalersi di tale possibilità è subordinata al parere positivo espresso dalla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta, utilizzando il modulo **"Allegato 6 - Richiesta di parere per stipula di ulteriori contratti a termine"**

CONDIZIONI GENERALI PER L'AVVIO DELLE SINGOLE RICHIESTE

- le imprese devono inviare lo specifico modulo di richiesta debitamente compilato **all'indirizzo email del Bacino territoriale del territorio dove ha sede legale l'azienda**
- entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la Com-

missione territoriale di Bacino ne prenderà visione e, previa informazione/consultazione dei componenti, darà seguito alla stessa

- possono adire la Commissione e le sue articolazioni territoriali solamente **le imprese in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità** nei due anni precedenti e che **rispettino integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** di riferimento e quello **regionale**.

MODULISTICA

La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito dell'Ebiart.

(Fonti: *Accordo sindacale di istituzione della Commissione Paritetica Regionale del settore Alimentare e della Panificazione*)

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, accordo per le assunzioni nella regione Friuli Venezia Giulia

Lo scorso 3 agosto 2018 le associazioni datoriali regionali Confartigianato Imprese FVG e Cna FVG hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali regionali il **"Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale"** di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, con il quale è possibile assumere giovani apprendisti dai 15 ai 25 anni, ancora impegnati nel percorso scolastico.

L'apprendistato "per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico e lavoro al fine di **conseguire il titolo di studio**, può contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro nonché a contrastare l'eventuale dispersione scolastica. In particolare, con tale tipologia contrattuale il giovane può conseguire:

- la qualifica professionale
- il diploma professionale
- il diploma di istruzione secondaria superiore
- il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'apprendistato di primo livello rientra inoltre nel sistema duale nell'ambito dell'istruzione tramite una metodologia didattica di effettiva alternanza scuola-lavoro, introdotta con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Nello scorso mese di **dicembre 2017** era già stato sottoscritto un *Accordo Interconfederale Regionale* per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale in Friuli Venezia Giulia, e nel mese di **febbraio 2018** era stato stipulato l'*Accordo Interconfederale Nazionale* per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il

diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Con il nuovo accordo le parti hanno siglato una sorta di "accordo quadro" per la stipula dei contratti di apprendistato cosiddetti anche **"di primo livello"**, prevedendo un raccordo tra quanto disciplinato dai due accordi interconfederali già stipulati, uno a livello nazionale e l'altro a livello regionale (poiché il precedente accordo regionale sanciva la cedevolezza dello stesso rispetto ad un eventuale Accordo nazionale e quest'ultimo faceva salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale): si è pertanto reso necessario definire la disciplina applicabile in caso di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

DECORRENZA

Il nuovo accordo regionale si applica ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dal 3 agosto 2018, data di sottoscrizione dell'accordo, e annulla e sostituisce l'accordo regionale del 1° dicembre 2017.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo interconfederale si applica alle assunzioni con contratti di apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 per le **imprese artigiane** e delle **piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi delle parti firmatarie** del presente accordo e aventi **sede legale** nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'accordo è applicabile anche agli apprendisti delle organizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.



REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Per poter assumere un ragazzo con contratto di apprendistato di primo livello il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) *capacità strutturale*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) *capacità tecnica*, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formativa*, garantendo la disponibilità di un tutor aziendale.

STIPULA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, P.F.I. E FORMAZIONE

Con il contratto di apprendistato di primo livello possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni di età.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e contenere il **Piano Formativo Individuale (P.F.I.)**. Il P.F.I. definisce, sulla base della qualificazione da conseguire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna e l'orario di lavoro nonché i criteri e le modalità di valutazione delle conoscenze acquisite. Il Piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi. Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Come previsto dall'Al nazionale, il **periodo di prova** è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.

DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, come previsto dal DM 12.10.2015:

- a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga di un anno si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12.10.2015.

RETRIBUZIONE

La retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto

al livello di inquadramento calcolato sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale l'apprendista sarà inquadrato al termine del percorso formativo, al lordo delle ritenute previdenziali ed a prescindere dalla durata del contratto, e coerente con lo stesso. La progressione retributiva è riferita al periodo di permanenza in azienda.

Progressione della retribuzione riferita alla prestazione di lavoro in azienda	
Primo anno di inserimento in azienda	50%
Secondo anno di inserimento in azienda	55%
Terzo anno di inserimento in azienda	60%
Quarto anno di inserimento in azienda	70%

L'accordo chiarisce che per il primo anno di inserimento in azienda sarà erogata la percentuale come sopra definita anziché quella prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 01.2.2018 a livello nazionale.

Per le ore di formazione:

- svolte presso l'impresa (**formazione interna**) all'apprendista verrà riconosciuta una **retribuzione pari al 10%** quale valore minimo, di quella che gli sarebbe dovuta riferita alle percentuali in tabella;
- svolte presso l'istituzione formativa (**formazione esterna**) il datore di lavoro è **esonero da ogni obbligo retributivo**, compresi gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti fatte salve eventuali previsioni contrattuali migliorative, collettive o individuali.

L'accordo inoltre prevede un **elemento aggiuntivo al minimo tabellare**, in quanto dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età del giovane apprendista, il trattamento economico sarà maggiorato di una quota mensile pari ad € 30,00 lordi (**QUAPP quota aggiuntiva apprendista**), omnicomprensiva, non incidente sugli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.

LAVORATORI MINORENNI

In materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano l'applicazione della Legge n.977/1967 nonché l'interpello n. 11/2016 del Ministero del lavoro.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI SCOLASTICI

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l'avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l'anno precedente.

TUTOR AZIENDALE

L'azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale, che può essere anche lo stesso datore di lavoro. Le funzioni del tutor sono quelle previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 7 del DM 12.10.2015 e deve rispondere alle caratteristiche prescritte dal DM 28.2.2000 n. 22.



COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, la durata del contratto viene prorogata in conformità a quanto disciplinato per l'apprendistato professionalizzante dai rispettivi CCNL applicati.

NORME DI RINVIO

Al contratto di apprendistato si applicano le norme previ-

ste dal *contratto collettivo applicato, dall'Accordo Interconfederale Regionale*, e, per quanto non espressamente disciplinato alle disposizioni di legge nonché all'Accordo interconfederale Nazionale del 1° febbraio 2018 e dalla regolamentazione contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, ivi comprese le disposizioni relative all'Assistenza sanitaria integrativa – San.Arte e obblighi di versamento alla bilateralità artigiana.

(Fonti: Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 3 agosto 2018)



Decreto Dignità convertito in Legge, le novità in materia di lavoro

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

La Legge di conversione del Decreto Legge ha apportato diverse modifiche e ha introdotto nuove discipline:

- al **contratto a tempo determinato**, introducendo un periodo transitorio per le proroghe e i rinnovi
- alla disciplina delle **somministrazioni di lavoro a tempo determinato**, introducendo un limite massimo di con-

tratti rispetto la forza lavoro dell'impresa utilizzatrice

- **all'estensione delle prestazioni occasionali per alcuni settori (agricoltura, strutture alberghiere e ricettizie fino a 8 dipendenti)**
- **alla previsione di un esonero contributivo** per i giovani under 35 anni di età per gli anni 2019 e 2020,
- all'**innalzamento** dell'importo delle **indennità** da corrispondere nell'ipotesi di **licenziamento ingiustificato**
- a regole limitative della **delocalizzazione** delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.

COME CAMBIA IL CONTRATTO A TERMINE

Già il Decreto Legge aveva apportato importanti modifiche alla disciplina del contratto a **tempo determinato**, in particolare:

- la riduzione della **durata massima da 36 a 24 mesi**
- l'introduzione dell'obbligo di **indicare la causale** giustificatrice per l'apposizione del termine per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, per le proroghe oltre i 12 mesi e per i rinnovi di un contratto
- l'aumento della contribuzione aggiuntiva ad ogni rinnovo di contratto.

La Legge di conversione ha precisato che le nuove disposizioni si applicano:

- ai contratti di lavoro a tempo determinato **stipulati successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero successivamente **al 13 luglio 2018**,
- ai **rinnovi** e alle **proroghe** contrattuali **successivi al 31 ottobre 2018**.

Pertanto con la conversione in Legge è stato previsto un **periodo transitorio** solo per le **proroghe** e i **rinnovi** dei contratti fino al 31 ottobre 2018, che restano soggetti alla previgente disciplina (durata massima di 36 mesi, 5 proroghe, nessuna indicazione della causale giustificatrice).

DURATA MASSIMA

La **durata massima complessiva** dei contratti a tempo determinato diminuisce **da 36 mesi a 24 mesi**.

Il primo contratto a termine potrà avere una **durata massima di 12 mesi**, e potrà essere stipulato senza causale.

Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24, solo a condizione che ci sia la presenza di una delle seguenti specifiche motivazioni (causali):

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordina-



ria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Dignità, pertanto fino al 13 luglio 2018, e per le proroghe/rinnovi **degli stessi** fino al 31 ottobre 2018, la durata massima rimane quella previgente pari a 36 mesi e non è necessario apporre le causali.

RINNOVO DI UN CONTRATTO A TERMINE

Innanzitutto bisogna chiarire a cosa ci si riferisce con il termine "rinnovo del contratto", (istituto diverso dalla proroga, anche se nel linguaggio comune vengono spesso usati come sinonimi):

• il rinnovo del contratto è un nuovo contratto stipulato a tempo determinato tra lo stesso datore dopo che il precedente è scaduto nel rispetto dei termini di stacco previsti tra i due contratti (pari a 10/20 giorni a seconda della durata del contratto, o minori se modificati dalla contrattazione collettiva).

La Legge di conversione del Decreto Dignità prevede che il contratto a termine "può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1", ovvero:

a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Pertanto ad ogni "rinnovo" del contratto è necessario **specificare le esigenze** in base alle quali è stipulato, tra quelle previste dalla norma, anche se la durata per sommatoria del primo contratto a termine e del rinnovo o di precedenti rinnovi non supera la soglia dei 12 mesi. In caso di **mancata indicazione delle causali**, o di mancato riscontro della condizione indicata, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I contratti per **attività stagionali** possono essere rinnovati senza obbligo di indicazione delle causali.

Grazie alla previsione del periodo transitorio, in caso di **stipula di un rinnovo** di un contratto a termine fino al **31 ottobre 2018** si applicano ancora le precedenti disposizioni e pertanto:

- **non** è necessario indicare la **causale**

- può essere stipulato nel limite della **durata massima di 36 mesi** (calcolati, anche in sommatoria, tra contratti, proroghe, rinnovi, contratti di somministrazione a tempo determinato a partire dal 18.07.2012).

Per ogni singolo contratto a termine rinnovato si applica un **incremento del costo contributivo** pari 0,5% da sommarsi al contributo pari all'1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.

PROROGHE

La proroga consiste in una modifica consensuale del contratto di lavoro in corso mediante la quale le parti spostano in avanti il termine precedentemente fissato per la sua scadenza. Pertanto, alla luce della Legge di conversione del Decreto Dignità, in caso di proroga:

- il numero massimo di proroghe sottoscrivibili diminuisce da 5 a 4 nel limite di durata di 24 mesi

- il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi

- l'indicazione della causale sarà necessaria per i contratti di durata superiore a 12 mesi, qualora il termine complessivo (termine iniziale + durata proroga) ecceda l'anno.

In caso di **mancata indicazione delle causali oltre la soglia dei 12 mesi**, o di mancato riscontro della condizione indicata, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per **attività stagionali** possono essere prorogati senza obbligo di indicazione delle causali. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Grazie alla previsione del periodo transitorio, in caso di **proroga** di un contratto a termine fino al **31 ottobre 2018** si applicano ancora le precedenti disposizioni:

- numero massimo di **5 proroghe** nel limite di durata di 36 mesi

- **non** è necessario indicare la **causale**.

LE CAUSALI

Il datore di lavoro è tenuto a **giustificare motivando analiticamente** le ragioni per le quali si avvale di un lavoratore con contratto a termine anziché a tempo indeterminato quando:

- l'assunzione a tempo determinato è fin da subito di durata superiore a 12 mesi

- la durata complessiva del contratto a tempo determinato superi i 12 mesi in conseguenza di una o più proroghe

- sia rinnovato un contratto a termine a prescindere dalla durata complessiva

pertanto:

• in caso di "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro" questi deve indicare la specifica attività lavorativa, diversa da quella ordinaria, giustificando la temporaneità (mansioni diverse del lavoratore a termine rispetto ai lavoratori già presenti in azienda)

• in caso di "esigenze sostitutive di altri lavoratori", specificando il motivo della sostituzione e il nominativo del lavoratore sostituito

• in caso di "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria", specificando contemporaneamente le condizioni, ovvero sia l'esigenza temporanea di durata, sia l'entità di un incremento significativo dell'attività sia giustificare che tale attività non poteva essere prevista e programmata.

La causale non potrà consistere nella mera riscrittura di quanto riportato genericamente nel testo normativo, ma dovrà essere giustificata sulla base delle specifiche condizioni aziendali.

TUTELE

Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

(Fonti: Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018)



COSA CAMBIA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO

La Legge di conversione del Decreto Legge ha modificato la disciplina delle **somministrazioni di lavoro** a termine, in quanto ora ai contratti stipulati tra somministratore e lavoratore gli **viene applicata la disciplina dei contratti a termine**. Un'importante novità è rappresentata dal nuovo tetto posto al numero di contratti di somministrazione attivabili; il nuovo testo approvato prevede infatti che:

- il numero dei **lavoratori somministrati** (con contratto a tempo determinato) **non può superare complessivamente, tenendo conto anche dei contratti a termine, il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore** al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5), o nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno
- fermo restando il distinto limite numerico previsto per i contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra lavoratore e azienda (limite legale del 20% o diverso limite contrattuale)
- salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
- sono esclusi dall'applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:
 - lavoratori in mobilità
 - soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali
 - i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

La norma, pertanto introduce, un nuovo parametro di **contingentamento fissando un limite legale del 30% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato**.

- ai contratti di somministrazione a tempo determinato **non si applica:**

- la **disciplina degli stacchi**, c.d. stop and go (art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015)
- il **limite di contingentamento** previsto per i contratti a termine (art. 23 D.Lgs. n. 81/2015)
- i **diritti di precedenza** (art. 24 D.Lgs. n. 81/2015) previsti quindi solo per i contratti a termine.

- le nuove causali previste per i contratti a termine e introdotte dal Decreto Dignità (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015), nel caso di ricorso al contratto di somministrazione si applicano **esclusivamente all'utilizzatore**

- viene reintrodotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20€ per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

VIOLAZIONI

Si ritiene utile ricordare che il D.Lgs. 81/2015, già nella sua precedente formulazione, prevedeva che "quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione", e pertanto anche alla violazione di quanto previsto con il decreto dignità.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo una maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. È la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori!

Informazioni negli uffici di Confartigianato.


Confartigianato



ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35 ANCHE PER IL 2019 E 2020

Il nuovo articolo 1-bis, introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Legge, prevede un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati:

- con riferimento alle **assunzioni** con contratto di lavoro a **tempo indeterminato a tutele crescenti**, effettuate nel **biennio 2019 - 2020**
- di **soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata** e che non abbiano avuto,



neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero.

L'esonero è applicato su base mensile per un **periodo massimo di 36 mesi** ed è pari al **50% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, nel **limite massimo** di importo pari a **3.000 euro su base annua**.

Tale agevolazione viene già fruita in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (n.205/2017) per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, mentre per il 2019 lo sgravio sarebbe spettato per giovani con età inferiore ai 30 anni.

Le modalità di fruizione dell'incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: non è pertanto scontato che le modalità operative di fruizione dell'esonero 2018 siano le medesime di quelle che saranno previste con il decreto interministeriale per le assunzioni del 2019/2020.

COSA CAMBIA IN MATERIA DI INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La Legge di conversione del Decreto Legge ha incrementato le somme delle indennità che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di **licenziamento illegittimo** per i lavoratori per i quali **si applicano le tutele crescenti** (D.Lgs. 23/2015), ovvero:

- ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
- ai contratti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
- ai contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015.

LICENZIAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità (ridotta ad 1 per le imprese fino a 15 dipendenti) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, così quantificata:

- **non inferiore a 6 mensilità** (nella previgente disciplina erano quattro) **e non superiore a 36** (erano 24), per le imprese oltre i 15 dipendenti

- **non inferiore a 3 mensilità** (nella previgente disciplina era pari a due) e **non superiore a 6** (invariato) per le imprese fino a 15 dipendenti.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

La norma ha inoltre modificato la misura dell'indennità che il datore di lavoro deve riconoscere **nell'eventuale offerta di conciliazione** (di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015). Si ricorda che, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione del licenziamento (60 giorni), un importo netto non assoggettato a Irpef e contribuzione previdenziale, di ammontare pari ad **una mensilità** della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR **per ogni anno di servizio**, subordinata all'accettazione del lavoratore, nella seguente misura:

- **non inferiore a 3 mensilità** (nella previgente disciplina erano 2) **e non superiore a 27** (erano 18) per le imprese oltre i 15 dipendenti
- **non inferiore a 1,5 (era una) e non superiore a 6 mensilità** (invariato) per le imprese fino a 15 dipendenti

L'accettazione dell'offerta da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.

Le eventuali ulteriori somme pattuite a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.



Fondo di categoria metalmeccanico, confermati per il 2018 i contributi per la formazione del personale

Confartigianato Imprese FVG, CNA e le Organizzazioni Sindacali dei Metalmeccanici Fiom-Fim-Uilm del Friuli Venezia Giulia hanno confermato anche per l'anno 2018 il contenuto del precedente regolamento per gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente del comparto artigiano metalmeccanico.

Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all'azienda per la "formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o soci collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale", modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:

Numero ore corsi	Contributo per dipendente	Rimborso economico azienda
≥ 16	€ 300,00	€ 200,00
≥ 24	€ 400,00	€ 270,00
≥ 32	€ 550,00	€ 350,00

L'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili per l'anno, è condizionata alla **regolarità dei versamenti nell'ultimo biennio** da parte dell'Azienda all'Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal **rispetto del CCNL e del CCRIL** del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità.

Il contributo è riconosciuto nella misura in cui il singolo lavoratore abbia frequentato o frequentato nell'anno uno o più corsi per almeno 16 ore.

La partecipazione ai corsi deve risultare per almeno l'80% delle ore di corso previste.

Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta **devono essere presentate all'Ebiart entro il 31 marzo 2019** (modulistica sul sito). I contributi vengono erogati solo e soltanto in relazione alla prima soglia prevista (n.16 ore di corso) anche nei casi di attività formativa realizzata nel corso del 2017 assommata alle ore di formazione realizzate nell'anno 2018.

(Fonti: CCRIL 2001 del Friuli Venezia Giulia, verbale di accordo relativo al regolamento per gli interventi per la formazione del settore metalmeccanico - Regolamento 20 giugno 2018)

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO GLI ARTIGIANI
NELLE LORO IMPRESE**

LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Trieste

Bando Voucher digitali I4.0 per le PMI dei territori di Gorizia e Trieste – 2017/2018

Concessione di contributi per l'acquisizione di consulenze e formazione in tema di digitalizzazione delle imprese

FINALITÀ:

Nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale – PID, la Camera di commercio Venezia Giulia mette a disposizione delle imprese 156.170,00 euro sotto forma di voucher a fondo perduto, per favorire l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali del Piano Impresa 4.0.

SOGGETTI AMMISSIBILI:

Micro e PMI, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della rendicontazione delle spese sostenute – nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia.

INTERVENTI AMMISSIBILI:

Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere di tre tipologie:

a) già terminati; b) in fase di realizzazione; c) non ancora iniziati.

Gli interventi finanziabili devono riguardare **servizi di consulenza** e percorsi formativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0.

A titolo esemplificativo: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva (realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D); simulazione; Industrial Internet e IoT; cloud; cybersicurezza e business continuity; Big data e analytics; soluzioni tecnologiche digitali di filiera per la gestione della supply chain; software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione della logistica.

SPESE AMMISSIBILI

Servizi di consulenza e formazione previsti dal Bando. Le spese devono essere sostenute a partire dal 1/1/2018.

LIMITI DI SPESA E DI AIUTO

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto e concesse ai sensi del Reg. n. 1407/2013, aiuti "de minimis".

I voucher avranno un importo massimo di euro 6.000,00.

La percentuale contributiva è del **70%** dell'importo complessivo delle spese ammesse, al netto dell'IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini di presentazione: **dalle 9.00 del 3 settembre 2018 sino alle ore 12.30 del 30 novembre 2018.**

La domanda, redatta su apposita modulistica e firmata digitalmente, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it

PROCEDIMENTO VALUTATIVO

È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

CONTATTI

Per informazioni potete contattare l'Ufficio Credito e Finanziamenti della Confartigianato Trieste, referente dott.ssa Francesca Secco (francesca.secco@artigianits.it; Tel. 040 3735214).

Regolamento e modulistica del Bando reperibile su: www.aries.ts.camcom.it sezione **Contributi**.

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati.

Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA ANNO 2018

Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio	Settembre
Rspg Aggiornamento (6, 10 e 14 ore) rischio basso - medio - alto	Ottobre
Sicurezza Lavoratori Base (8, 12 e 16 ore) rischio basso - medio - alto	Ottobre
Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio	Ottobre
Sicurezza Lavoratori Aggiornamento (6 ore) rischio basso - medio - alto	Novembre
Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore)	Novembre



Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire un'attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- **Accesso al credito e finanziamenti** (referente dott. ssa Francesca Secco) – 040/3735211-214

- **Normative di gestione contabile e gestione fatture elettroniche** (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- **Normative ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro** (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- **Normative di gestione dei rapporti di lavoro e gestione welfare aziendale** (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – dott.ssa Sara Olivieri (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Pordenone

Corso addetti gru a torre a rotazione bassa e alta

Confartigianato Imprese Pordenone organizza un corso per ottenere l'abilitazione all'utilizzo della gru a torre a rotazione bassa e alta della durata di 14 ore.

Il corso è destinato a tutti i lavoratori (titolari, dipendenti, collaboratori, ecc.) addetti alla conduzione di Gru a Torre.

L'obbligo all'abilitazione degli operatori per l'utilizzo delle attrezzature deriva dall'accordo Stato/Regioni del

22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda "L'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

Per informazioni e/o iscrizioni contattare l'Ufficio Formazione ai numeri 0434/509250 – 269 oppure il funzionario di Categoria Ing. Flavia Fani al numero 0434/509207.

Progetto GO TO MARKET: incontri sul territorio in collaborazione con il Cluster Arredo e Sistema Casa

Informiamo che Confartigianato Imprese Pordenone organizza, in collaborazione con ICIDE, società del Cluster Arredo e Sistema Casa che si occupa dei servizi per lo sviluppo commerciale del Made in Italy, due incontri dal titolo **GO TO MARKET: Percorsi di sviluppo commerciale per le aziende artigiane.**

Gli incontri tratteranno temi inerenti strategie e strumenti per lo sviluppo commerciale, certificazioni di gruppo, nonché i vari aspetti del digitale a misura di impresa artigiana, e si terranno:

- martedì 25 Settembre – ore 18.30 presso la sede di Confartigianato Imprese Pordenone in Via dell'Artigliere 8 - Pordenone
- mercoledì 6 Settembre – ore 18.30 – presso la sede mandamentale di San Vito al Tagliamento – via Forgia, Zona Industriale Ponte Rosso – San Vito al Tagliamento

Per informazioni contattare Jody Bortoluzzi allo 0434 509261 o all'indirizzo e-mail j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it



Pordenone

Inail, sconto alle imprese che investono

Pronti i nuovi modelli per la richiesta all'istituto Confartigianato Pordenone informa che alla sezione *Moduli e Modelli* del sito INAIL (www.inail.it) è reperibile il nuovo modello **OT/24 anno 2019**, che come ogni anno consentirà alle imprese di richiedere uno sconto sul premio assicurativo INAIL dovuto.

Inail prevede infatti una riduzione del tasso medio di tariffa per tutte le aziende che abbiano effettuato, **nel corso del 2018**, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, **in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia** (è comunque indispensabile il rispetto integrale di tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro). La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:

Lavoratori-anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

L'elenco degli interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio è riportato proprio all'interno del modello OT/24: ogni intervento ha un diverso punteggio ed è necessario raggiungere i 100 punti per poter inoltrare la domanda.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione *Servizi Online* presente sul sito www.inail.it, **entro il termine del 28 febbraio 2019**, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Per le imprese interessate è quindi estremamente importante consultare immediatamente il modello e la relativa guida allegati alla presente comunicazione, al fine di poter completare gli interventi scelti entro il 31 Dicembre 2018. Per informazioni: Jody Bortoluzzi, Tel. 0434 509 261.



Udine

Corso intensivo + esami - patentino f-gas impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore

Teoria, pratica ed esame a Udine

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdite, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 43/2012.

ARGOMENTI

Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 43/2012.

DESTINATARI

Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra:

- 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti F-Gas
- 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
- 3) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento.

DATA E SEDE

Il corso si svolgerà a Udine con questo calendario e nelle sedi indicate:

- Giovedì 11 ottobre (8:30/17:30) **Teoria**
Ufficio Udine1 di Confartigianato - viale Ungheria 71 (sala B) a Udine
- Venerdì 12 ottobre (8:30/13:00) **Pratica**
- Venerdì 12 ottobre (dalle 14:00) **Esami**



Ufficio di UdineNord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puintat 2

ADESIONI

Entro il 5 ottobre utilizzando il modulo presente sul sito www.confartigianatoudine.com alla sezione Servizi>Formazione. Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Il costo per le aziende iscritte a Confartigianato è di € 915,00 (€ 750+IVA) a partecipante e comprende:

- la formazione teorica e pratica
- il materiale didattico

- l'esame e l'emissione del Certificato da parte dell'Ente certificatore
 - l'inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell'Ente certificatore
 - la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento.
- Non sono compresi i costi per l'iscrizione della persona al registro F-gas (necessaria per il rilascio del certificato). Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.

PER INFORMAZIONI

Oliviero Pevere Ufficio Categorie tel. 0432 516796 e-mail opevere@uaf.it

Corso - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali addetti

Norma CEI 78-17:2015

La Norma CEI 78-17, vigente dal 1° agosto 2015, costituisce la revisione della precedente edizione denominata CEI 0-15. La nuova edizione riguarda, oltre che le cabine elettriche MT/BT anche le cabine MT/MT dei clienti/utenti finali e si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti tali cabine, siano essi dedicati alla produzione che di tipo passivo.

La regolare manutenzione elettrica anche delle cabine è un obbligo previsto dal D.Lgs 81/08, così come le verifiche manutentive che ne derivano.

La norma definisce le attività e le professionalità che attengono alla manutenzione in modo da evitare l'insorgenza dei guasti.

SCOPO DELLA NORMA

La Norma CEI 78-17 ha lo scopo di fornire le indicazioni tecniche per l'esecuzione in sicurezza i lavori di manutenzione nelle cabine elettriche:

- definendo le varie tipologie di manutenzione e le competenze richieste ai manutentori, fornendo indicazioni sulla scelta delle imprese e sulle prestazioni contrattuali
- fornendo una serie di schede operative esemplificative degli interventi manutentivi ed i relativi criteri di redazione delle schede stesse.

DESTINATARI E COMPETENZE

Il corso è destinato agli addetti alla manutenzione delle cabine. Considerata la stretta relazione fra le due norme, è opportuno che gli addetti siano in possesso delle competenze previste dalla Norma CEI 11-27.

DATA, ORARIO E SEDE

La durata del corso è di 8 ore (8:30/12:30 e 14:00/18:00) e si svolgerà **lunedì 5 novembre 2018** nella sede di Udine Nord di Confartigianato in via Puintat 2 - complesso Meridiana (sulla rotonda del Terminal Nord).

ADESIONI

Entro il **29 ottobre 2018** direttamente on-line da I link presente alla pagina www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/area-categorie

COSTO

- **€ 150,00/pers.** riservato alle aziende **iscritte a Confartigianato**
- **€ 225,00/pers.** aziende **NON iscritte a Confartigianato**


Il pagamento va effettuato solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato. I costi indicati comprendono l'IVA.

CONTRIBUTO FONDO METALMECCANICO EBIART

Ricordiamo che le aziende in regola con i versamenti degli ultimi 2 anni al fondo Metalmeccanico Ebiart, potranno ottenere il contributo per la formazione, al raggiungimento di 16 ore di formazione del lavoratore che frequenta il corso.

INFORMAZIONI

Oliviero Pevere Ufficio Categorie tel. 0432 516796 e-mail opevere@uaf.it skype [uaf.opevere](https://www.skype.com/uaf/opevere)





Udine

Corso - Impianti elettrici nei cantieri

Gli impianti elettrici installati nei cantieri sono considerati come impianti a maggior rischio elettrico per diversi fattori:

- la provvisorietà, che induce spesso a trascurare i problemi legati alla sicurezza
- le condizioni ambientali gravose, trattandosi spesso di luoghi che sono bagnati o umidi
- la presenza di persone poco consapevoli del rischio elettrico
- la perdita delle caratteristiche di sicurezza delle attrezzature a causa dell'attività di cantiere.

Anche per questi motivi, per questi impianti sono richiesti sistemi di protezione più severi rispetto a quanto richiesto negli ambienti normali.

L'insieme dei componenti elettrici, elettricamente dipendenti, installati all'interno dell'area delimitata dal recinto di cantiere, costituiscono l'impianto elettrico di cantiere (Guida CEI 64-17).

L'impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI, in conformità alla Norma CEI 64-8/7, alla Guida CEI 64-17, nonché alle prescrizioni delle Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell'impianto.

PROGRAMMA

- La legislazione vigente in materia di impianti elettrici nei cantieri edili
- Effetti del transito di corrente elettrica nel corpo umano
- Tipologie di alimentazione degli impianti elettrici di cantiere
- Protezione dai contatti diretti, indiretti e dalle sovracorrenti
- Quadri elettrici di cantiere
- Installazione di prese a spina, avvolgicavi e cavi nei cantieri
- Illuminazione artificiale di cantiere

h) Protezione contro i fulmini: valutazione e misure da adottare

i) Documentazione minima dell'impianto elettrico di cantiere

DATA, ORARIO E SEDE

La durata del corso è di 4 ore (14:30/18:30) e si svolgerà **mercoledì 21 novembre 2018** nella sala riunioni dell'ufficio Udine Nord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puintat 2 a Udine.

ADESIONI

Entro il **16 novembre 2018** direttamente on-line dal link presente alla pagina www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/area-categorie.

Sono **disponibili** complessivamente **30 posti**, assegnati in ordine cronologico di ricevimento. Nel caso di adesioni eccedenti, sarà valutata l'organizzazione di una sessione aggiuntiva.

COSTO

- **€ 67,10/pers.** riservato alle aziende **iscritte a Confartigianato** ed agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali di Udine
 - **€ 164,70/pers.** aziende **NON iscritte a Confartigianato**
- Il pagamento verrà richiesto da Confartigianato dopo la conferma dell'organizzazione del corso parte. I costi indicati comprendono l'IVA.

CONTRIBUTO FONDO METALMECCANICO EBIART

Ricordiamo che le aziende in regola con i versamenti degli ultimi 2 anni al fondo Metalmeccanico Ebiart, potranno ottenere il contributo per la formazione, al raggiungimento di 16 ore di formazione complessive del lavoratore che frequenta il corso.

INFORMAZIONI

Oliviero Pevere Ufficio Categorie tel. 0432 516796 e-mail opevere@uaf.it skype [uaf.opevere](https://www.skype.com/uaf.opevere)

Capitani Coraggiosi 2018

Venerdì 5 Ottobre a Buttrio la quinta edizione del premio dedicato ai nuovi imprenditori artigiani

"Capitani Coraggiosi 2018" è un evento promosso dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine dedicato ai nuovi artigiani che hanno avviato la propria impresa fra il 2017 ed oggi, con lo scopo di premiare capitani d'impresa che si sono messi in gioco con coraggio. Un'iniziativa nata dalla volontà di riconoscere l'audacia e la perseveranza degli imprenditori, favorendo lo scambio e gli incontri tra nuove realtà artigiane per immaginare nuove prospettive, nuovi prodotti, nuove vie di scambio e iniziative. L'evento è in programma per **venerdì 5 ottobre 2018 alle 17.30** a Villa Dragoni, in via Florio 18 a Buttrio (UD).

"Capitani Coraggiosi" è:

- Uno **"speed dating"** per il business, ovvero un momento di incontro appositamente pensato per farti incontrare altre persone che, come te, giorno dopo giorno, lavorano per far crescere la propria impresa e sviluppare nuove oc-

casioni. Il luogo dove costruire relazioni e conoscere nuovi punti di vista di imprenditori come te.

- La **consegna del diploma di "Capitano Coraggioso"** ai nuovi imprenditori che hanno avuto il coraggio di avviare un'impresa fra il 2017 e marzo 2018, con la distinzione tra categorie: Junior (under 30), Young (31-40 anni) e Senior (41-50 anni).

Premiare chi avvia un'impresa per noi significa dare un riconoscimento alle micro e piccole imprese, in particolare quelle artigiane, in quanto motore e forza dell'economia italiana. Se hai avviato l'attività d'impresa negli ultimi due anni (a partire da gennaio 2017) **puoi inviarci la candidatura a partecipare gratuitamente alla serata** compilando il modulo online sul sito www.confartigianatoudine.com.

Segreteria organizzativa:

Giovani Imprenditori Confartigianato-Imprese Udine
Tel. 0432.516747 E-mail: giovani@uaf.it



Udine

Incontri formativi di leadership

“Dirigere con personalità” e “il carisma in azienda”

CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI organizza, per tutti gli imprenditori che vogliono gestire al meglio le proprie aziende con dipendenti, due interventi formativi **gratuiti** sulla Leadership.

Destinatari: **titolari e responsabili di area**

Date e luoghi: gli incontri si svolgeranno nelle seguenti **sedi**

Martedì 25 Settembre ore 18.00-19.30	Confartigianato sede di Manzano, via San Giovanni 21 (e-mail: manzano@uaf.it; tel. 0432.750091)	DIRIGERE CON PERSONALITÀ
Giovedì 4 Ottobre ore 20.45-22.00	Hotel Ristorante Ai Gelsi Via Circonvallazione Ovest 12 - Codroipo (e-mail: codroipo@uaf.it; tel. 0432.904426)	DRITTI ALLA META: IL CARISMA IN AZIENDA

ARGOMENTI GENERALI DEI DUE WORKSHOP:

- Analisi del Contesto;
- Le Logiche del Potere;
- L'elemento della Leadership;
- I 7 punti chiave di chi dirige;
- I Comportamenti organizzativi del Leader;
- I 3 Orientamenti principali;
- I 6 profili di Leadership Responsabile;
- Punti di Forza e Aree di Debolezza.

RELATORE:

Loris Comisso, docente di Comunicazione & Leadership dal 1998, titolare di business Formula, Percorso Leader alla SDA Bocconi di Milano e Master in PNL.

Adesioni: a fini organizzativi, per partecipare agli incontri organizzati dall'Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Flavio Cumer, tel.0432.516611), è necessario inviare una e-mail con nominativo ditta e delle persone partecipanti almeno due giorni prima di ogni evento agli indirizzi indicati nella tabella sopra riportata.

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	OTTOBRE	NOVEMBRE
PS - Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Udine	
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Udine Manzano	Latisana
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore)	Udine	Udine
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Udine	Udine
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore)	Udine	Udine
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Udine	Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori	Udine	Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori (6 ore)		Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori		Udine
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori		Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro		Udine
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore)		Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	Udine	
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore)		Udine
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	Udine	
Anticaduta (8 ore), Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta e dei Sistemi Linea Vita	Udine	
PES/PAV - Formazione per operatori elettrici (16 ore)	Udine	
AggPES/PAV - Aggiornamento formazione per operatori elettrici (4 ore)	Udine	



Udine

Seminario tecnico - Privacy

Le novità del D.Lgs. n. 101/18 di adeguamento Istruzioni per l'uso della documentazione aziendale

Il 4 settembre scorso è stato pubblicato il D.Lgs. n. 101/18, contenente le norme d' adeguamento interne al Regolamento Europeo in materia di Privacy.

Il Decreto richiama espressamente i contenuti del GDPR, abbinandoli alle disposizioni del Codice Privacy del 2003, che rimane fonte di disciplina "sotto-ordinata" in via generale, o di attuazione nei casi in cui lo stesso GDPR richiama i provvedimenti nazionali in determinate materie o ambiti.

Al fine di illustrare le novità di maggior rilievo, di fornire indicazioni sulle modalità pratiche di uso della documentazione necessaria all'adeguamento di ogni azienda al GDPR e al nuovo D.Lgs. n. 101/18, e per illustrare la normativa in tema videosorveglianza e geolocalizzazione, la Sezione PMI di Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato tre incontri che si svolgeranno come da programma.

PROGRAMMA

ore 17.45 - Registrazione partecipanti

ore 18.00 - Introduzione

Giuseppe Tissino

Presidente Sezione

*per la Piccola e Media Impresa
di Confartigianato-Imprese Udine*

- Relazione

Avv. Antonella Fiaschi

Avvocato in Udine

- Introduzione e cenni sulla nuova Privacy

- Modalità pratiche per l'uso
della documentazione aziendale

- Le novità del decreto di adeguamento:
 - il trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro e dei curricula ricevuti;
 - le violazioni e le relative sanzioni, di carattere penale ed amministrativo;
 - la "proroga" di otto mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'applicazione in toto del regime sanzionatorio.

- La videosorveglianza e la geolocalizzazione nel GDPR

ore 19.00 - Le iniziative di Confartigianato Imprese
Giuseppe Tissino

ore 19.15 - Domande dal pubblico

ore 19.45 - Conclusioni

DATE E SEDI

- 1 ottobre 2018 a Udine - Via Puintat, 2 - c/o Complesso Meridiana
- 11 ottobre 2018 a Codroipo - Via Zorutti, 37
- 23 ottobre 2018 a Manzano - Via San Giovanni, 21

ADESIONI

Direttamente on-line dal sito www.confartigianatoudine.com

La partecipazione è gratuita ed è rivolta alle imprese che abbiano partecipato alle precedenti iniziative in materia di privacy sia per chi si approcci per la prima volta alla materia e voglia adeguare la propria impresa agli adempimenti richiesti prima della scadenza del 19 maggio 2019.

PER INFORMAZIONI:

Salvatore Cane - Sezione PMI

tel. 0432 516719 - e-mail: piccoleimprese@uaf.it

Abbiamo bisogno di te per saperne di più...

Riceverai una telefonata da parte di Confartigianato Udine.

Si tratta di un'iniziativa nata nell'ambito del progetto di sviluppo "Obiettivo 2020", per poterti offrire un servizio sempre più in linea con le tue esigenze e guardare insieme al futuro.

Grazie fin d'ora per la tua disponibilità.

